



22.10.2025

Promozione dell'attività lucrativa delle persone con statuto di protezione S e agevolazione dell'ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera:

modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull'asilo, dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri

Rapporto sui risultati della consultazione



Compendio

Il 26 febbraio 2025 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione in merito ai diversi adeguamenti giuridici per promuovere l'attività lucrativa delle persone con statuto di protezione S e agevolare l'accesso al mercato del lavoro per i cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera. La procedura si è conclusa il 2 giugno 2025.

La consultazione riguarda le modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl), della legge sull'asilo (LAsi), dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS). L'obiettivo del progetto posto in consultazione è di facilitare l'accesso al mercato del lavoro svizzero per i cittadini di Stati terzi, soprattutto mediante misure di promozione dell'attività lucrativa delle persone con statuto di protezione S. A livello di legge l'avamprogetto prevede in particolare l'introduzione di un obbligo di notifica al servizio pubblico di collocamento per le persone con statuto di protezione S e il diritto al cambiamento di Cantone per le persone bisognose di protezione che esercitano un'attività lucrativa. Per attuare in via definitiva la decisione di rinvio al Consiglio federale dell'affare 22.067, si propone di esentare gli stranieri che hanno conseguito una formazione professionale superiore (livello terziario B) o ultimato una formazione postdottorato in Svizzera dall'esame dell'ordine di priorità al momento dell'ammissione in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa che riveste un elevato interesse scientifico o economico alla conclusione della loro formazione. Potranno inoltre beneficiare dell'ammissione in Svizzera per un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della loro formazione per trovare un impiego. A livello di ordinanza, tra le altre cose, s'intende convertire l'obbligo di autorizzazione per l'attività lucrativa in obbligo di notifica. Inoltre, l'obbligo di partecipare a misure d'integrazione o reintegrazione professionale sarà esteso anche alle persone con statuto di protezione S. È infine prevista la possibilità di prorogare i programmi cantonali d'integrazione in corso tramite convenzione tra la Confederazione e i Cantoni.

Nel complesso sono pervenuti 75 pareri (26 Cantoni, 6 partiti e 43 cerchie interessate).

La maggior parte dei Cantoni, dei partiti e delle cerchie interessate approvano almeno in linea di principio le modifiche proposte e quindi la volontà del Consiglio federale di migliorare l'integrazione professionale delle persone con statuto di protezione S e agevolare l'accesso al mercato del lavoro per i cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera. Hanno suscitato particolare approvazione le agevolazioni previste per la procedura di autorizzazione e il carattere ancor più vincolante delle misure d'integrazione.

Alcuni sostenitori del progetto avanzano formulazioni o proposte per un'attuazione pratica, con particolare riferimento al controllo del mercato del lavoro in relazione all'introduzione dell'obbligo di notifica, all'obbligo di partecipare a misure d'integrazione da elaborare in funzione delle condizioni di vita individuali e all'attuazione a livello cantonale. Per quanto riguarda l'agevolazione dell'accesso al mercato del lavoro per gli stranieri titolari di un diploma di formazione professionale o di una formazione postdottorato, le principali osservazioni vertono sulla precisazione della nozione di «attività di elevato interesse scientifico o economico» e sulle scuole professionali interessate dall'avamprogetto. Quest'ultimo è stato ritenuto nel complesso chiaro e adeguato e le disposizioni proposte non necessitano quindi di alcun adeguamento.

*Alcuni Cantoni si esprimono solo su determinati aspetti o respingono ampiamente l'avamprogetto. **SH** è contrario a quasi tutte le modifiche proposte; chiede piuttosto una nuova discussione di fondo sulla prospettiva a lungo termine dello statuto di protezione S e rifiuta nel complesso l'avamprogetto, volto ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro per gli stranieri titolari di un diploma. **GL** e **GR** accolgono invece singoli elementi – come l'obbligo di notifica o la*

*proroga dei programmi cantonali d'integrazione – ritenendo tuttavia le altre proposte sproporzionate e impraticabili. **ZG** approva in parte le misure proposte in merito all'agevolazione dell'accesso al mercato del lavoro svizzero, respingendo le misure proposte a favore degli stranieri titolari di un diploma di formazione professionale superiore (livello terziario B). Anche alcune cerchie interessate sostengono il progetto in parte, respingendo in particolare l'estensione dell'obbligo di partecipare a misure d'integrazione o reintegrazione professionale alle persone bisognose di protezione (**Caritas, FRIEDA, ACES e USS**).*

*Soltanto l'**UDC** respinge l'avamprogetto per intero. Pur riconoscendo la sfida dell'integrazione dei rifugiati con statuto di protezione S, ritiene che gli adeguamenti proposti rappresentino un'evoluzione generalmente negativa. Dal suo punto di vista lo statuto di protezione S va abrogato e sostituito con la procedura d'asilo ordinaria. In merito all'agevolazione dell'accesso al mercato del lavoro per i cittadini stranieri titolari di una formazione professionale, l'**UDC** ritiene che l'avamprogetto sia in contraddizione con l'articolo 121a della Costituzione federale.*

Indice

1	Oggetto della procedura di consultazione.....	5
2	Svolgimento della procedura di consultazione	6
3	Sintesi dei risultati.....	6
4	Risultati in dettaglio	9
4.1	Agevolazione dell'ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera (attuazione affare 22.067; art. 21 cpv. 3 AP-LStrl).....	9
4.1.1	Cantoni	9
4.1.2	Partiti.....	11
4.1.3	Cerchie interessate	12
4.2	Notifica all'SPC di persone con statuto di protezione S che non hanno un impiego (art. 53 cpv. 5 AP-LStrl).....	14
4.3	Cambiamento di Cantone per persone con statuto di protezione S (art. 75a AP-LAsi)	18
4.4	Conversione dell'obbligo di autorizzazione per i rapporti di lavoro delle persone bisognose di protezione in un obbligo di notifica (attuazione dell'affare 23.3968; art. 53 e 65–65c AP-OASA)	21
4.4.1	Cantoni.....	21
4.4.2	Partiti	22
4.4.3	Cerchie interessate	23
4.5	Estensione dell'obbligo di partecipare a misure d'integrazione o reintegrazione professionale a persone con statuto di protezione S (art. 10 cpv. 1 AP-OIntS).....	23
4.5.1	Cantoni.....	23
4.5.2	Partiti	25
4.5.3	Cerchie interessate	25
4.6	Introduzione della possibilità di prorogare la durata dei programmi cantonali d'integrazione (art. 14 cpv. 2 AP-OIntS)	27
4.6.1	Cantoni.....	27
4.6.2	Partiti	28
4.6.3	Cerchie interessate	28
4.7	Ulteriori osservazioni	28
4.8	Richieste di ulteriori adeguamenti	29
5	Elenco dei partecipanti.....	31

1 Oggetto della procedura di consultazione

Promozione dell'attività lucrativa di persone con statuto di protezione S

L'11 marzo 2022 il Consiglio federale ha attivato per la prima volta lo statuto di protezione S per le persone provenienti dall'Ucraina. Di durata indeterminata, lo statuto vale fino alla sua abrogazione da parte del Consiglio federale (art. 76 LAsi; RS 142.31). Da allora, nel quadro delle «Misure di sostegno per le persone con statuto di protezione S» (Programma S) la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sostiene parallelamente i Cantoni con un contributo finanziario di 250 franchi al mese per ciascuna persona con statuto di protezione S (fr. 3000 all'anno per persona).

Il Consiglio federale ritiene sia necessario intervenire nell'ambito dell'integrazione nel mercato del lavoro delle persone bisognose di protezione e ha pertanto adottato misure per agevolare il loro accesso a un'attività lucrativa. A livello di legge si tratta dell'introduzione di un obbligo di notifica al servizio pubblico di collocamento (SPC) nonché del diritto di cambiare Cantone per le persone bisognose di protezione che esercitano un'attività lucrativa. A livello di ordinanza, si prevede la conversione dell'attuale obbligo di autorizzazione per l'esercizio di un'attività lucrativa delle persone con statuto di protezione S in obbligo di notifica, da un lato, e la possibilità di obbligare le persone bisognose di protezione a partecipare a misure d'integrazione o reintegrazione professionale, dall'altro.

Agevolazione dell'ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera (attuazione dell'affare 22.067)

Per attuare in via definitiva¹ la decisione di rinvio al Consiglio federale dell'affare 22.067 e tenere conto dei dibattiti parlamentari relativi all'affare 22.067 e alla mozione Atici 22.4105 «Ovvviare alla penuria di specialisti impiegando tutti i titolari di una formazione professionale superiore»², il Consiglio federale propone di modificare l'articolo 21 capoverso 3 LStrI affinché gli stranieri che hanno conseguito una formazione professionale superiore (livello terziario B) o ultimato una formazione postdottorato in Svizzera non siano più sottoposti all'esame dell'ordine di priorità al momento dell'ammissione in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa che riveste un elevato interesse scientifico o economico alla conclusione della loro formazione. Inoltre, la modifica proposta permetterà loro di beneficiare dell'ammissione in Svizzera per un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della loro formazione per trovare un impiego. Il diritto vigente prevede già un disciplinamento identico per gli stranieri titolari di un diploma universitario svizzero (livello terziario A).

¹ Come prima tappa, il DFGP ha deciso di modificare l'ordinanza del DFGP concernente l'approvazione (OA-DFGP; RS 142.201.1) e le istruzioni della SEM. Le modifiche proposte concernono i titolari di diplomi universitari (livello terziario A), di formazioni professionali superiori (livello terziario B) e di formazioni postdottorato conseguiti in Svizzera. La modifica dell'OA-DFGP prevede l'abrogazione della procedura di approvazione presso la SEM per il rilascio dei permessi di dimora in Svizzera in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa da parte dei titolari di un diploma universitario svizzero (livello terziario A). Inoltre, la modifica delle istruzioni prevede una semplificazione delle procedure amministrative e un allentamento dei criteri d'esame delle domande per i permessi di dimora in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera presentate da titolari di diplomi universitari svizzeri (livello terziario A), di formazioni professionali superiori (livello terziario B) e di formazioni postdottorato. Queste misure entreranno in vigore il 1° apr. 2025.

² La mozione ha gli stessi obiettivi della mozione Dobler (17.3067) - la cui attuazione è oggetto della decisione di rinvio dell'affare 22.067 - ma mira a facilitare l'ammissione sul mercato del lavoro dei cittadini di Stati terzi titolari di un diploma svizzero di formazione professionale superiore. Il Consiglio nazionale aveva già formulato una richiesta simile alla mozione Atici (22.4105) in occasione dei dibattiti relativi all'affare 22.067. Il 13 mar. 2024 il Consiglio degli Stati ha respinto la mozione Atici (22.4105), adducendo che si sarebbero potuti prendere in considerazione questi obiettivi nel quadro dei lavori relativi al rinvio dell'affare (22.067) al Consiglio federale (Boll. Uff. 2024 S. 223).

2 Svolgimento della procedura di consultazione

La consultazione si è svolta dal 26 febbraio al 2 giugno 2025.

Nel quadro della consultazione sono stati interpellati 144 destinatari. La documentazione relativa alla procedura di consultazione è stata pubblicata anche su Internet, sul sito della Confederazione³.

Nel complesso sono pervenuti 69 pareri e 6 dichiarazioni di rinuncia. Tutti i 26 Cantoni, 6 partiti e 37 attori delle cerchie interessate, comprese le associazioni mantello, si sono espressi in merito al progetto.

Il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale, la Conferenza degli uffici AI, l'Associazione svizzera dei magistrati, l'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile e l'Associazione svizzera dei servizi degli abitanti hanno rinunciato a esprimersi.

L'elenco dei partecipanti alla consultazione (con le abbreviazioni utilizzate nel presente rapporto) figura al numero 5.

Il presente rapporto è una sintesi dei risultati della consultazione e illustra i pareri favorevoli, contrari o critici alle varie disposizioni e le eventuali modifiche proposte. Per maggiori dettagli in merito ai pareri e alle motivazioni si rimanda ai pareri originari, consultabili e scaricabili online⁴.

3 Sintesi dei risultati

3.1 Promozione dell'attività lucrativa di persone con statuto di protezione S

Un'ampia maggioranza dei partecipanti ha sostanzialmente accolto le misure proposte per migliorare l'integrazione delle persone con statuto di protezione S nel mercato del lavoro. Le valutazioni variano a seconda della misura.

La maggioranza dei Cantoni è favorevole all'introduzione di un **obbligo di notifica al servizio pubblico di collocamento**, ritenuto uno strumento valido per promuovere la responsabilità personale e agevolare l'accesso al mercato del lavoro. Tuttavia, secondo alcuni Cantoni (p. es. **NE, ZH, SZ, NW**) queste misure potranno essere efficaci soprattutto se al contempo si affrontano ostacoli strutturali, come l'incertezza dello statuto di soggiorno o le difficoltà legate al riconoscimento dei diplomi. Molte cerchie interessate (p. es. **UCS, AIS, AsyLex, AvenirSocial, Caritas, ACES, Plateform Traite, OSAR, CRS, UNHCR, SCCA**) ritengono che risorse finanziarie e umane sufficienti nonché personale qualificato presso gli uffici di collocamento regionali (UCR) e una buona collaborazione tra tutti gli attori coinvolti siano indispensabili ai fini dell'attuazione.

Anche l'introduzione di un **diritto di cambiare Cantone per le persone bisognose di protezione che esercitano un'attività lucrativa** è valutata in modo prevalentemente positivo. I Cantoni ravvisano in questa norma la possibilità di garantire più stabilità ai lavoratori e una pianificazione più sicura ai datori di lavoro. I **Verdi** e diverse cerchie interessate (p. es. **AsyLex, Caritas, CFM, ACES, SOS, OSAR, CRS**) ritengono tuttavia le condizioni troppo restrittive.

³ Consultabile su: www.admin.ch – Diritto federale – Procedure di consultazione – Procedure di consultazione concluse – 2025 – Procedure di consultazione 2025/1- https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2025/1/cons_1

⁴ Consultabile su: www.admin.ch – Diritto federale – Procedure di consultazione – Procedure di consultazione concluse – 2025 – Procedure di consultazione 2025/1- https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2025/1/cons_1

Anche la conversione dell'**obbligo di autorizzazione in obbligo di notifica per l'esercizio dell'attività lucrativa** è accolta positivamente dalla maggioranza, nonostante alcuni Cantoni (p. es. **SZ, UR, ZG, ZH**) rilevino un elevato rischio di abusi e chiedano controlli a posteriori e l'applicazione di strumenti di protezione esistenti, inerenti al mercato del lavoro.

Molti Cantoni (tra cui **JU, VD, SO, ZH**) sostengono l'estensione dell'**obbligo di partecipare a misure d'integrazione o reintegrazione professionale** alle persone con statuto di protezione S, sottolineando la necessità di organizzare queste misure in modo adeguato, socialmente sostenibile e con procedure chiare. Altri Cantoni (p. es. **SH, GR**) respingono tale obbligo o lo considerano in contraddizione con lo statuto di protezione S, originariamente orientato al ritorno.

La possibilità di **prorogare i programmi cantonali d'integrazione (PIC)** è accolta da quasi tutti i Cantoni (p. es. **BE, ZH, JU, NW, OW, SO, VS, ZG**), poiché contribuisce a ridurre l'onere amministrativo e offre una pianificazione più sicura.

Solo **GL** e **SH** respingono i punti più importanti del progetto; **GR** lo respinge in parte. Visto che lo statuto di protezione S è originariamente orientato al ritorno, **SH** ritiene sia in linea generale inopportuno adeguare le norme relative alla protezione provvisoria a quelle dell'ammissione provvisoria. Dopo la revoca dello statuto di protezione S, le persone resteranno presumibilmente in Svizzera e non torneranno più in Ucraina; sarebbe quindi opportuno rinunciare a modificare in maniera puntuale le norme relative alle persone con statuto di protezione S e discutere prima la questione fondamentale del futuro di queste persone. Secondo **SH** le condizioni quadro giuridiche vanno eventualmente adeguate in maniera sostanziale e completa.

La maggior parte dei partiti (**PSS, Alleanza del Centro, PVL, Verdi, PLR**) sostiene i punti essenziali del progetto. Il **PSS** ravvisa in particolare nell'obbligo di partecipare a misure d'integrazione o reintegrazione professionale un adeguato allineamento alle norme riguardanti le persone ammesse provvisoriamente. L'**Alleanza del Centro** si attende una valutazione dell'efficacia al più tardi entro 12 mesi. I **Verdi** criticano singoli meccanismi sanzionatori previsti, ma approvano l'obiettivo dell'integrazione.

L'**UDC** respinge il progetto per intero, ritiene le modifiche proposte problematiche dal punto di vista politico e reputa che lo statuto di protezione S non sia un punto di partenza adeguato per un'integrazione più ampia nel mercato del lavoro.

Molte associazioni, conferenze e organizzazioni (p. es. **GastroSuisse, HotellerieSuisse, CDDGP, USI, usam, ACS, Travail.Suisse, UNHCR**) accolgono le modifiche proposte in merito all'**obbligo di notifica**, all'**obbligo di partecipazione** e alla **proroga dei PIC**, sottolineando in particolare l'importanza per le piccole e medie imprese (PMI) e per l'accesso alla manodopera nei settori con penuria di personale qualificato.

Nel contempo, diverse organizzazioni (p. es. **AsyLex, Caritas, FRIEDA, ACES, CRS**) criticano le misure obbligatorie e le possibili sanzioni, come per esempio la riduzione dell'aiuto sociale in caso di mancata partecipazione alle misure d'integrazione o reintegrazione professionale. Chiedono una maggiore considerazione delle condizioni di vita individuali (come obblighi di assistenza o limitazioni dovute a ragioni di salute). Chiedono inoltre che sia data la priorità a incentivi positivi.

La **proroga dei programmi cantonali d'integrazione** è ampiamente sostenuta anche dalle cerchie interessate (p. es. **AIS, OIM, CDI, CDDGP, ACS, Solidarité sans Frontières, UCS**),

in particolare in vista di una riduzione della burocrazia e di un'attuazione duratura delle misure d'integrazione.

3.2. Agevolazione dell'ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera

La maggioranza dei Cantoni (24) approva l'avamprogetto di modifica: 8⁵ lo approvano senza osservazioni particolari, 16⁶ lo sostengono chiedendo tuttavia delle precisazioni in particolare sulla nozione di «elevato interesse scientifico o economico» (cfr. art. 21 cpv. 3 LStrl) e sulle scuole professionali e i diplomi oggetto della modifica. **ZG** lo respinge in parte, opponendosi alle agevolazioni proposte a favore degli stranieri titolari di un diploma di livello terziario B, ma non si oppone alla modifica proposta per gli stranieri che hanno ultimato una formazione post-dottorato in Svizzera. **SH** respinge l'avamprogetto nel suo insieme giudicando la modifica proposta come prematura.

La maggior parte dei partiti (5) approva l'avamprogetto⁷. L'**UDC** lo respinge, ritenendolo contrario all'articolo 121a della Costituzione federale (Cost.; RS 101). Il **PSS** e i **Verdi** sottolineano che l'accesso al mercato del lavoro svizzero dovrebbe essere agevolato in misura maggiore di quanto previsto dall'avamprogetto. Il **PSS** chiede di concedere l'ammissione sul mercato del lavoro svizzero agli stranieri anche quando l'attività lucrativa esercitata è in linea con il diploma conseguito e non solo quando riveste un «elevato interesse scientifico o economico». Chiede inoltre di non fissare alcun contingente massimo relativo al numero di beneficiari della modifica. Il **PLR** propone di prevedere la possibilità di esaminare (almeno in parte e in maniera provvisoria) già nel corso della formazione se lo straniero adempie le condizioni d'ammissione sul mercato del lavoro. L'**Alleanza del Centro** chiede di monitorare con regolarità la prassi cantonale, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell'elevato interesse economico o scientifico. Il **PVL** sostiene la modifica, invitando il Consiglio federale a prevenire gli abusi.

Tutte le cerchie interessate (37)⁸ approvano il progetto. Come alcuni Cantoni (v. sopra), **ASM**, **CCDGP** e **USI** chiedono chiarimenti in merito all'interpretazione e all'applicazione della nozione di «elevato interesse scientifico o economico» (art. 21 cpv. 3 LStrl). **FST** e **Gastro-suisse** ritengono inoltre che gli indicatori utilizzati nella valutazione dell'«interesse economico» secondo le istruzioni della SEM siano inadeguati per quanto riguarda i settori dell'industria alberghiera e della ristorazione e chiedono pertanto criteri di valutazione più specifici. **CCDGP** e **ASM** sollecitano una chiara definizione delle scuole professionali e dei diplomi di livello terziario B interessati dalla modifica. **ARTISET** propone di includere nell'avamprogetto i titolari di un attestato professionale federale o di un diploma federale. Il **Consiglio dei PF** chiede che il messaggio del Consiglio federale precisi cosa s'intende per «stranieri che hanno ultimato una formazione postdottorato in Svizzera».

⁵ AI, AR, BS, FR, GR, LU, NE, SG.

⁶ AG, BE, BL, GL, GE, JU, NW, OW, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZH.

⁷ Il PSS, l'Alleanza del Centro, i Verdi, il PVL e il PLR.

⁸ ACS, add, AIS, ARTISET, ASM, Asylex, Avenirsocial, Caritas, CDDGP, CDI, CFM, CRS, ACES, Consiglio dei PF, FER, Frieda, FSE, FST, Gastrosuisse, HES-SO, HotellerieSuisse, OIM, NCBI, SOS, OSAR, Plateforme Traite, SCCA, SFM, Solidarité sans frontières, Sosf, Suisstec, Swissuniversities, Travail Suisse, UCS, UNHCR, UPS, usam, USS, UCS.

4 Risultati in dettaglio

Il presente capitolo riporta le dichiarazioni esplicite in merito ai rispettivi argomenti.

4.1 Agevolazione dell'ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera (attuazione affare 22.067; art. 21 cpv. 3 AP-LStrl)

4.1.1 Cantoni

Sintesi

AI, AR, BS, FR, GR, LU, NE, SG approvano il progetto senza avanzare proposte di modifica. Anche **AG, BE, BL, GL, GE, JU, NW, OW, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZH**, lo approvano ma formulano qualche critica o chiedono precisazioni (v. di seguito lett. a-c).

ZG rifiuta il progetto in parte (in particolare le agevolazioni proposte per la formazione professionale superiore). **SH** lo respinge per intero nella sua forma attuale (v. di seguito lett. d).

a. Nozione di «elevato interesse scientifico o economico» (art. 21 cpv. 3 AP-LStrl)

Tredici Cantoni⁹ auspicano una definizione più precisa di questa nozione poiché temono un possibile aumento delle domande e un onere aggiuntivo per le autorità cantonali competenti a seguito della modifica proposta. Una definizione più precisa ne consentirebbe un'interpretazione più uniforme e un'attuazione efficace della modifica da parte delle autorità migratorie competenti. Alcuni partecipanti (**GL, JU, OW, SZ, TI, UR**) propongono di definire la nozione a livello di ordinanza, altri (**AG, BE, GE, SO, VD**) nelle istruzioni della SEM.

VD e **GE** sottolineano che l'accesso agevolato al mercato del lavoro potrebbe aumentare l'attrattiva delle scuole superiori (livello terziario B) per gli studenti stranieri, sebbene in molti casi le attività esercitate dopo la formazione non rivestano un «elevato interesse scientifico o economico», diversamente dalle attività svolte dai diplomati di una scuola universitaria (livello terziario A). I due Cantoni si aspettano che la valutazione di questo criterio tenga conto delle importanti differenze tra i settori, come per esempio quello sanitario o tecnico. **VD** raccomanda di avviare rapidi meccanismi di adeguamento in caso di un forte aumento delle domande.

SH, che respinge l'attuale forma del progetto, è della stessa opinione e ritiene necessario formulare definizioni precise a livello di istruzioni.

b. Definizione delle scuole professionali e dei diplomi di livello terziario B interessati dalla modifica dell'art. 21 cpv. 3 AP-LStrl

Per evitare oneri amministrativi inutili, 11 Cantoni¹⁰ chiedono di precisare quali scuole superiori e quali diplomi rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 21 capoverso 3 AP-LStrl. **GE, SO** e **VS** propongono in particolare di definire, nelle istruzioni della SEM o nello stesso formato della lista pubblicata su [swissuniversities](http://www.swissuniversities.ch) (**GE**), un elenco delle scuole superiori i cui diplomi potrebbero essere riconosciuti in applicazione della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20)¹¹. **AG** propone di emanare delle prescrizioni precise nelle istruzioni della SEM o di prevedere nella legge una delega di competenza affinché il Consiglio federale definisca a livello di ordinanza le filiere interessate dall'articolo 21 capoverso 3 AP-LStrl. **VS** chiede di definire la nozione di scuola superiore. **ZH**

⁹ AG, BE, BL, GE, GL, JU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VD.

¹⁰ AG, GE, GL, JU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS.

¹¹ Scuole universitarie svizzere e altri istituti accreditati del settore universitario svizzero secondo la LPSU, www.swissuniversities.ch > Temi > Insegnamento e studi > Scuole universitarie svizzere accreditate.

rileva l'assenza d'informazioni in merito agli studi, alle conseguenze e alla portata della modifica proposta.

c. Osservazioni specifiche sulle conseguenze dell'articolo 21 capoverso 3 AP-LStrl

ZH approva la modifica, ma sottolinea l'importante cambiamento delle attuali condizioni di ammissione che ne consegue, in particolare per i titolari stranieri di un diploma di livello terziario B. Dal 1° aprile 2025¹² i diplomati di una formazione riconosciuta dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) sono considerati qualificati (art. 23 LStrl) se esercitano un'attività lucrativa in un settore in linea con la loro formazione. Si tratta in particolare dei diplomati nel campo alberghiero, delle cure infermieristiche, della gestione e della tecnica edilizia. Inoltre, gli stranieri titolari di un diploma di livello terziario A non sottostanno più alla procedura d'approvazione della SEM e lo stesso potrebbe verificarsi in seguito per i titolari di un diploma di livello terziario B. Secondo **ZH** si tratta di un'evoluzione problematica, poiché il rapporto esplicativo non indica le conseguenze che potrebbero derivare dalla modifica dell'articolo 21 capoverso 3 AP-LStrl insieme alle modifiche dell'ordinanza del DFGP concernente l'approvazione (OA-DFGP; RS 142.201.1), e delle istruzioni entrate in vigore il 1° aprile 2025 nonché a modifiche future. Il Cantone auspica che la Confederazione osservi gli effetti a lungo termine della modifica e rivaluti i criteri di ammissione per soggiorni di formazione di cittadini di Stati terzi.

VD è della stessa opinione, esprimendo dei dubbi in merito all'attuazione del progetto e all'impatto della modifica proposta, visto che l'aumento moderato delle domande d'ammissione previsto dalle autorità federali non ha alcun fondamento concreto.

AG non condivide l'argomentazione di cui al numero 4.2.3 del rapporto esplicativo, secondo cui il progetto comporterà un aumento moderato delle domande di ammissione depositate da stranieri titolari di un diploma di livello terziario B. Il Cantone ritiene invece che le nuove agevolazioni di ammissione potrebbero determinare un aumento significativo delle domande e l'utilizzo dei contingenti non sfruttati in passato, generando così un onere aggiuntivo per le autorità migratorie cantonali. Questo vale sia per le domande di ammissione per un periodo di sei mesi per la ricerca di un impiego sia per le domande di ammissione per l'esercizio di un'attività lucrativa depositate dopo il termine di sei mesi. Anche **SO**, **SZ**, **TI**, **UR**, sono della stessa opinione.

JU prevede invece un impatto quantitativamente limitato e gestibile, ma precisa di non sottovalutare l'onere amministrativo aggiuntivo che la modifica può comunque comportare per le autorità migratorie.

NE approva l'avamprogetto ma ritiene che le misure adottate siano troppo deboli per contrastare in maniera tangibile la carenza di personale qualificato.

d. Altre osservazioni

GE chiede di precisare che lo straniero deve trovarsi legalmente in Svizzera al momento del conseguimento del diploma, considerando il crescente numero di formazioni presso scuole superiori che possono essere svolte a distanza, quindi dall'estero. Il Cantone suggerisce la seguente formulazione: *(...) può essere ammesso in Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico e se si trova legalmente in Svizzera al momento del conseguimento del diploma.*

TG fa notare che la formazione professionale superiore include tre formazioni distinte e indipendenti: le scuole superiori, l'esame di professione e l'esame professionale superiore. Queste

¹² Abrogazione della procedura di approvazione per i titolari di un diploma universitario svizzero (modifica dell'art. 1 lett. a n. 2 OA-DFGP) e allentamento dei criteri d'esame, in particolare delle condizioni richieste ai titolari di un diploma di livello terziario B; cfr. le istruzioni della SEM I. Settore degli stranieri n 4.4.6.

ultime due formazioni non figurano nel testo di legge proposto. Il Cantone chiede che il rapporto esplicativo menzioni «diplomi di livello terziario» o «diplomi universitari» e «diplomi della formazione professionale superiore».

e. Rifiuto e rifiuto parziale della modifica dell'articolo 21 capoverso 3 AP-LStrl

ZG si oppone in parte al progetto perché teme che l'accesso al mercato del lavoro svizzero per i cittadini stranieri titolari di una formazione professionale superiore (livello terziario B) sia troppo esteso. La modifica proposta potrebbe generare un afflusso massiccio di studenti stranieri nelle scuole superiori, minacciando la qualità e la reputazione di questi istituti. **ZG** precisa che la Svizzera conta 338 scuole superiori con 264 formazioni offerte; il Cantone stesso ospita 9 scuole superiori e si interroga sulle future condizioni di ammissione degli studenti di Stati terzi per seguire una formazione. Attualmente le autorità migratorie competenti trattano le domande per i permessi di dimora in vista di una formazione in maniera restrittiva, in particolare perché ritengono troppo vaghi gli obiettivi formativi indicati. La modifica proposta rischia dunque di agevolare notevolmente l'accesso alle scuole per gli studenti stranieri che richiedono il permesso di dimora per una formazione presso le autorità migratorie, anche in assenza di qualifiche equivalenti o in base a una semplice documentazione. **ZG** non si oppone invece alle agevolazioni proposte a favore dei titolari di un postdottorato conseguito in Svizzera.

SH rifiuta il progetto in questa forma. Pur comprendendone l'obiettivo dal punto di vista economico e della lotta contro la penuria di personale qualificato, il Cantone considera premature le agevolazioni previste. Fa inoltre notare come il progetto non fornisca risposte alle incertezze già esistenti a livello pratico in merito all'applicazione e all'interpretazione della nozione di «elevato interesse scientifico o economico» nel caso di titolari di un diploma universitario (livello terziario A), ma, al contrario, estende tale incertezza anche ai titolari stranieri di un diploma di livello terziario B e ai postdottorandi. **SH** auspica delle definizioni precise a livello di istruzioni, indispensabili in particolare in seguito alla modifica dell'OA-DFGP, entrata in vigore il 1° aprile 2025, che elimina la procedura di approvazione da parte della SEM per le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro concernenti l'attività lucrativa degli stranieri titolari di un diploma svizzero di livello terziario A.

4.1.2 Partiti

Sintesi

Il **PSS**, l'**Alleanza del Centro**, i **Verdi**, il **PVL** e il **PLR** approvano il progetto, pur formulando delle osservazioni (v. di seguito lett. a). L'**UDC** lo respinge (v. di seguito lett. b).

a. Proposte specifiche

Il **PLR** chiede di prevedere la possibilità per le autorità migratorie competenti di esaminare (almeno in parte e in maniera provvisoria) già nel corso della formazione se lo straniero adempie le condizioni d'ammissione sul mercato del lavoro svizzero (cfr. n. 1.2 lett. d del rapporto esplicativo). Sottolinea inoltre che una tale procedura accrescerebbe in modo considerevole la sicurezza pianificatoria per gli studenti e i datori di lavoro.

L'**Alleanza del Centro** approva la modifica, poiché le altre condizioni di ammissione restano applicabili. Il partito auspica un'applicazione uniforme della modifica in tutta la Svizzera da parte della Confederazione e dei Cantoni e una revisione periodica della prassi cantonale. In particolare, occorre garantire un'applicazione corretta della condizione di ammissione relativa all'elevato interesse scientifico o economico.

Il **PVL** sottolinea che l'agevolazione dell'ammissione in Svizzera di cittadini di Stati terzi titolari di una formazione professionale superiore o di un postdottorato è una misura necessaria da molto tempo. Tuttavia, chiede al Consiglio federale di contrastare gli abusi.

Il **PSS** e i **Verdi** rilevano la necessità di agevolare ulteriormente l'accesso al mercato del lavoro svizzero per gli stranieri titolari di un diploma. Il **PSS** chiede di concedere l'ammissione sul mercato del lavoro svizzero agli stranieri anche quando l'attività lucrativa esercitata è in linea con il diploma conseguito e non solo quando riveste un «elevato interesse scientifico o economico». Chiede inoltre di non fissare alcun contingente massimo, diversamente dalla precedente modifica dell'articolo 30 capoverso 1 lettera m AP-LStrl proposta dal Consiglio federale nel progetto 22067 che prevedeva circa 400-500 domande all'anno, ossia un numero irrisorio di persone che, secondo il partito, non pone alcun problema in termini di politica migratoria né è giuridicamente contestabile.

b. Rifiuto

L'**UDC** rifiuta il progetto nel suo insieme, ritenendolo contrario all'articolo 121a della Cost. e soppressivo di uno degli ultimi meccanismi di controllo migratorio. In futuro, ogni straniero titolare di un diploma di livello terziario B sarà esente dal controllo volto a dimostrare che nessun lavoratore svizzero o europeo ha potuto essere assunto. Ciò indipendentemente dal settore, dall'effettiva penuria di personale e dal tasso di disoccupazione. Praticamente non resterà più alcuna barriera e la politica migratoria svizzera sarà di fatto affidata agli istituti di formazione piuttosto che alle autorità cantonali o alla SEM, visto che nel corso degli ultimi anni i contingenti dei Cantoni non sono mai stati del tutto esauriti.

4.1.3 Cerchie interessate

Sintesi

ACS, add, ais, Asylex, Avenirsocial, Caritas, CDI, CFM, CRS, ACES, FER, Frieda, HESO, HotellerieSuisse, NCBI, SOS, OSAR, Plateforme Traite, SCCA, FSM, Solidarité sans frontières, Sosf, Suisstec, Swissuniversities, Travail suisse, UNHCR, usam, USS, approvano il progetto senza formulare osservazioni particolari né proposte aggiuntive.

ARTISET, ASM, CCDGP, Consiglio dei PF, FSE, FST, Gastrosuisse, OIM, UPS, UCS appoggiano il progetto chiedendo precisazioni e formulando alcune osservazioni e proposte (v. di seguito lett. a-c).

a. Nozione di «elevato interesse scientifico o economico» di cui all'articolo 21 capoverso 3 AP-LStrl

ASM e **CDDGP** chiedono di precisare nell'ordinanza come interpretare la condizione relativa all'elevato interesse scientifico o economico dell'attività lucrativa di cui all'articolo 21 capoverso 3 AP-LStrl. **UPS** sottolinea che a livello pratico non sempre risulta chiaro come dimostrare l'«elevato interesse scientifico o economico», in particolare quando il profilo dei candidati non riguarda generi di professioni con carenza di personale qualificato, elencate nelle istruzioni della SEM (cfr. Istruzione I. Settore degli stranieri, n. 4.3.2.2.1). **FSE** è della stessa opinione e chiede espressamente una soppressione generale di questo criterio per gli stranieri che hanno conseguito una formazione professionale o un postdottorato in Svizzera.

FST e **Gastrosuisse** precisano che secondo le istruzioni della SEM la determinazione del fabbisogno di manodopera – cui consegue l'esame dell'elevato interesse scientifico o economico di cui all'articolo 21 capoverso 3 LStrl – si basa in particolare sul sistema di indicatori della SECO per valutare la domanda di personale specializzato, sulla lista delle professioni

soggette a registrazione obbligatoria o su altri strumenti per analizzare l'economia e la penuria di lavoratori qualificati (posti vacanti, tasso di disoccupazione, ecc.). Secondo le due cerchie interessate questi indicatori sono inadeguati, obsoleti e insufficienti per valutare il fabbisogno di personale qualificato nell'industria alberghiera e nella ristorazione e impediscono l'accesso al mercato del lavoro svizzero ad alcuni cittadini di Stati terzi. Chiedono che la valutazione del fabbisogno sia maggiormente orientata ai posti a tempo pieno vacanti e alle difficoltà di reclutamento documentate. Auspicano inoltre che l'industria alberghiera e la ristorazione siano considerati separatamente dagli altri settori, i quali presentano un fabbisogno di manodopera diverso, in cifre e profili richiesti, nonché sviluppi economici specifici.

UCS sottolinea che secondo alcune Città la deroga all'esame della priorità in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa di elevato interesse scientifico o economico non garantisce l'accesso al mercato del lavoro svizzero dato che interessa soltanto gli stranieri titolari di un diploma.

b. Definizione delle scuole professionali superiori e dei diplomi di livello terziario B interessati dalla modifica dell'articolo 21 capoverso 3 AP-LStrl e proposte di modifica

CDDGP e **ASM** ritengono sia importante definire nel modo più chiaro possibile le condizioni di ammissione e chiedono una definizione precisa delle scuole professionali superiori i cui diplomi consentono di beneficiare della procedura di ammissione agevolata prevista dalla modifica proposta.

ARTISET non comprende il motivo per cui la formulazione dell'articolo 21 capoverso 3 AP-LStrl, nell'ambito della formazione professione superiore, contempli unicamente i titolari di un diploma di formazione professionale superiore escludendo i titolari di un attestato professionale federale o di un diploma federale. Propone pertanto la seguente formulazione:

³ *In deroga al capoverso 1, gli stranieri che hanno conseguito un diploma universitario svizzero o una **formazione professionale superiore** o che hanno conseguito una formazione postdottorato in Svizzera possono essere ammessi in Svizzera se la loro attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico.*

c. Altre osservazioni e proposte

Il **Consiglio dei PF** accoglie il progetto e propone di precisare il rapporto esplicativo (pag. 16) come segue: [...] *I titolari di un dottorato possono mirare a una carriera scientifica e a un posto di responsabilità nel settore della ricerca, dell'insegnamento o della gestione delle università. Lo stesso vale per i titolari di un dottorato che hanno svolto un postdottorato in Svizzera. Queste categorie di persone soddisfano quindi anche le condizioni personali di ammissione previste dalla LStrl (art. 23 cpv. 1).* [...].

Gastrosuisse auspica la possibilità di attingere a unità supplementari dalla riserva federale in caso di aumento delle domande di ammissione e di esaurimento dei contingenti.

OIM precisa che la Convenzione n. 143 sui lavoratori migranti e la raccomandazione n. 86 dell'Organizzazione internazionale del lavoro riconoscono il diritto degli Stati di limitare l'accesso a certi impieghi per motivi di interesse nazionale. **OIM** riconosce il diritto sovrano degli Stati di regolamentare la migrazione di manodopera e di applicare il principio della priorità nazionale. **OIM** sostiene tuttavia un approccio basato sui diritti umani, la promozione dell'immigrazione regolare e la riduzione di misure troppo protezioniste.

4.2 Notifica all'SPC di persone con statuto di protezione S che non hanno un impiego (art. 53 cpv. 5 AP-LStrl)

4.2.1 Cantoni

a. Approvazione

AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e **ZH** approvano la modifica.

Secondo **JU** in tal modo sarà possibile assistere meglio le persone con statuto di protezione S e agevolare loro l'accesso alle offerte esistenti le quali, grazie a diverse misure d'integrazione o tramite il mercato del lavoro, possono aiutarle a ritrovare un impiego. Ciò consente un monitoraggio più efficace e può contribuire a evitare che le persone restino inattive.

In **AG** e **VD** è già prassi cantonale.

b. Ripercussioni

Per **JU** è necessario analizzare attentamente ogni caso. Il concetto d'integrazione proposto dovrebbe tenere conto della fattibilità delle misure e delle possibilità delle persone interessate, senza tuttavia ricorrere a mezzi sproporzionati per raggiungere l'obiettivo.

Alcuni Cantoni (**BL, GL, OW, ZG, ZH**) fanno notare che la concorrenzialità sul mercato del lavoro deve costituire un requisito anche per la notifica di persone con statuto di protezione S (come nel caso di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente). **OW** ritiene sia necessario che le persone interessate dispongano di una sufficiente conoscenza della lingua locale (almeno livello A2). Secondo **TI** occorre notificare soltanto le persone che sono effettivamente pronte a entrare nel mercato del lavoro. Questa selezione deve avvenire sulla base di criteri condivisi, come per esempio l'idoneità al collocamento, per assicurare che l'URC possa prendersene carico in modo adeguato. È necessario inserire tale obbligo all'interno delle collaborazioni interistituzionali (CII) già esistenti, per evitare sovrapposizioni e garantire un impiego più razionale ed efficace delle risorse disponibili sfruttando canali già consolidati.

AR raccomanda vivamente al Consiglio federale di dotare i SPC di mezzi sufficienti, per promuovere anzitutto le competenze linguistiche delle persone con statuto di protezione S. **OW** auspica che la Confederazione sostenga i costi aggiuntivi dei SPC, determinati dall'introduzione dell'obbligo di notifica per le persone bisognose di protezione.

Secondo **LU** la modifica comporterà un ulteriore aumento del carico di lavoro, di per sé già elevato, dei consulenti presso gli URC, influenzando in maniera negativa sui risultati in termini di efficacia.

AR sottolinea che gli organi d'esecuzione continuano ad applicare in maniera molto limitata i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro alle persone che non hanno diritto all'indennità di disoccupazione (art. 59d LADI) e che le pratiche di esecuzione cantonali variano notevolmente in base alle risorse finanziarie disponibili.

ZH ricorda che la legge sul collocamento (LC; RS 823.11) prevede un trattamento equo tra le persone in cerca di un impiego che non hanno diritto all'indennità di disoccupazione e quelle assicurate che invece vi hanno diritto; la legislazione non prevede un'assistenza o consulenza più intensa per le persone con statuto di protezione S. È pertanto fondamentale un passaggio definito alle strutture ordinarie dei SPC. Sotto il profilo dell'esecuzione è importante che la de-

finizione concreta dell'obbligo di notifica resti di competenza dei Cantoni e che i dettagli procedurali nonché le competenze per l'accertamento della concorrenzialità sul mercato del lavoro possano essere disciplinati secondo le specificità locali. In particolare, i criteri per l'accertamento della concorrenzialità e le condizioni per il passaggio alle strutture ordinarie dei SPC vanno definiti precedentemente in maniera precisa insieme agli organi d'esecuzione coinvolti.

c. Rifiuto

GL sostiene che l'accesso di persone con statuto di protezione S alle prestazioni di collocamento e consulenza può comportare un aumento della quota di persone con attività lucrativa e una conseguente necessità di posti nuovi in seno all'Amministrazione. Considerato che lo statuto di protezione S è orientato al ritorno, **GL** respinge in maniera generale i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, onerosi sotto il profilo dell'assistenza e soprattutto dei costi, tanto più che la Confederazione intende finanziare tali provvedimenti secondo l'articolo 59d LADI. Questo significa che i Cantoni dovrebbero farsi carico del 50 per cento dei costi, il che implica un trasferimento dei costi ai Cantoni.

Nei **GR** esiste già la possibilità di notifica e il servizio specializzato Integrazione è competente per l'accesso al mercato del lavoro. L'obbligo di notifica comporterebbe un aumento significativo dell'onere amministrativo, poiché il SPC dovrebbe aprire centinaia di nuovi dossier e condurre colloqui preliminari solo per appurare che le persone interessate non possono essere incluse nelle misure, ma rientrano nella sfera di competenza del servizio specializzato Integrazione, il quale con ogni probabilità provvede già alla loro assistenza. Il SPC richiede inoltre un livello linguistico pari ad A2.

GR si oppone espressamente a che i Cantoni siano tenuti a sviluppare la procedura di notifica. Ciò richiederebbe la realizzazione di un sistema di valutazione complesso, il che comporterebbe un notevole onere aggiuntivo.

SH respinge il progetto poiché non ritiene opportuno adeguare le norme per le persone con statuto di protezione S a quelle per le persone ammesse provvisoriamente (o per i rifugiati). Si presume che la maggior parte di persone con statuto di protezione resti in Svizzera e non ritorni più in Ucraina. Occorre tematizzare questa realtà apertamente e adeguare le basi giuridiche solo in seguito.

4.2.2 Partiti

a. Approvazione

L'**Alleanza del Centro**, il **PLR**, i **Verdi**, il **PVL** e il **PSS** approvano la modifica.

Secondo il **PLR** la modifica crea condizioni favorevoli per una consulenza mirata, purché la Confederazione e i Cantoni dispongano delle risorse necessarie.

I **Verdi** ritengono sia strettamente necessario offrire un sostegno psicologico ai rifugiati, considerati gli eventi spesso traumatici vissuti. Quale corollario positivo si avrebbe un maggior numero di persone con potenziale lavorativo.

b. Rifiuto

L'**UDC** respinge l'avamprogetto nel suo insieme. Secondo il partito lo statuto di protezione S non va adeguato, bensì abolito e sostituito con la regolare procedura d'asilo.

4.2.3 Cerchie interessate

a. Approvazione

Quasi tutte le cerchie interessate approvano la modifica, almeno in linea di principio.

Diverse cerchie interessate (p. es. **USI**, **USS**, **CDDGP**) constatano che grazie alla notifica il servizio di collocamento può registrare, tra le altre cose, le qualifiche professionali, le esperienze e le conoscenze linguistiche della persona, e può così proporle offerte d'impiego o consentirle l'accesso ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, aumentando la possibilità d'integrazione nel mercato del lavoro.

Secondo **Gewerbeverein** la modifica consente alle PMI di sopperire meglio alla necessità urgente di manodopera, in particolare nei settori che presentano una carenza strutturale di personale.

CRS sottolinea che la maggior parte dei Cantoni già nel 2022 ha instaurato una collaborazione con gli URC nel quadro del Programma S per la promozione dell'integrazione di persone bisognose di protezione. Un adeguamento cantonale di questa prassi è senz'altro auspicabile.

Secondo conoscenze scientifiche del **FSM** un siffatto obbligo di notifica è opportuno, in quanto sottolinea la necessità di una maggiore collaborazione tra l'aiuto sociale nel settore dell'asilo e il SPC. Con ciò si segnala inoltre alla popolazione che, nella misura del possibile, si perseguono la formazione e l'integrazione professionale del gruppo target.

b. Ripercussioni/dubbi e ulteriori richieste

Molte cerchie interessate (**UCS**, **ais**, **AsyLex**, **AvenirSocial**, **Caritas**, **Frieda**, **ACES**, **Platform Traite**, **SOS**, **OSAR**, **CRS**, **UNHCR**, **SCCA**) ritengono che risorse finanziarie e umane sufficienti nonché personale qualificato presso gli uffici di collocamento regionali (UCR) e una buona collaborazione tra tutti gli attori coinvolti (p. es. garanzia dello scambio reciproco di informazioni; dialogo regolare tra i servizi interessati) siano indispensabili ai fini dell'attuazione di questa modifica. Secondo il **SOS** le persone bisognose di protezione necessitano per esempio di una consulenza mirata, di un sostegno linguistico, di una stima realistica della loro concorrenzialità sul mercato del lavoro nonché di aspettative chiare. **CDI** ritiene sia necessario formare adeguatamente il personale degli URC per assistere persone con un passato di fuga (AP/R/S).

Per l'**UCS** le esperienze di alcune Città mostrano che l'assistenza ai rifugiati da parte degli URC non sempre è adeguata. Questa categoria di persone ha infatti esigenze specifiche che richiedono misure mirate per eliminare gli ostacoli alla loro impiegabilità, come problemi di salute psichica o fisica, traumi dovuti a guerre o politiche instabili nonché obblighi familiari (bambini da accudire, familiari bisognosi di cure).

USS, **OSAR**, e **ACES** sono del parere che gli URC debbano concentrarsi sul collocamento mirato delle persone interessate, come previsto dalla «Strategia servizio pubblico di collocamento 2030» della Confederazione e dei Cantoni. **ACES** suggerisce di prestare maggiore attenzione alle sfide specifiche dei rifugiati in occasione dell'introduzione dell'obbligo di notifica, per esempio creando un modulo di formazione «Migrazione».

Travail.Suisse ritiene che, oltre alla notifica, anche altre misure di sostegno dipendono fortemente dai Cantoni e critica la Confederazione che da una parte esige dall'assicurazione contro la disoccupazione (AD) ulteriori prestazioni per le persone non assicurate, dall'altra ha temporaneamente soppresso (per gli anni 2025 e 2026) o ridotto (per il 2027) il proprio contributo

all'AD. **Travail.Suisse** chiede pertanto alla Confederazione di fornire all'AD le risorse finanziarie necessarie per assolvere questi nuovi compiti e di rinunciare a ulteriori riduzioni del contributo federale.

FP sottolinea la scarsa considerazione delle esigenze di gruppi vulnerabili, come persone con malattie croniche o disturbi psicologici.

L'**ACES** nel suo lavoro di progetto osserva che i collaboratori degli URC spesso non sono formati per gestire le sfide specifiche dei rifugiati e ripongono aspettative elevate sulla loro responsabilità individuale. Considerata la scarsa conoscenza delle strutture ordinarie e del funzionamento del mercato del lavoro svizzero, è difficile per i rifugiati esercitare la propria responsabilità in modo adeguato alle aspettative riposte. Per questo motivo l'**ACES** chiede misure mirate a contrastare la penuria di manodopera nonché a formare e sensibilizzare il personale degli URC.

Le esperienze della **CDI** con persone ammesse provvisoriamente e rifugiati hanno rivelato che le persone con un passato di fuga hanno bisogno di maggior sostegno nella ricerca di un impiego. Affinché la modifica possa essere efficace, occorre tenere conto di questa necessità (prestazioni di assistenza e collocamento del SPC). La LC prevede espressamente la parità di trattamento tra le persone in cerca di un impiego che non hanno diritto all'indennità di disoccupazione e quelle assicurate che invece vi hanno diritto; la legislazione non prevede un'assistenza o consulenza più intensa per le persone con statuto di protezione S. Affinché la modifica possa esplicare i suoi effetti, è fondamentale un passaggio definito alle strutture ordinarie dei SPC.

CDI chiede di applicare l'obbligo di notifica solo per le persone con un potenziale lavorativo.

Per **CDDGP** è importante che la definizione concreta dell'obbligo di notifica resti di competenza dei Cantoni. Le basi legali dovrebbero inoltre tenere conto del fatto che la concorrenzialità sul mercato del lavoro non è un concetto dicotomico (sì/no). **CDDGP** chiede pertanto la modifica dell'articolo 9 capoverso 2 OIntS: *«L'obbligo di notifica si applica alle persone di cui è stata accertata una sufficiente concorrenzialità sul mercato del lavoro.»*

Secondo la **CDDGP** le eventuali misure d'accompagnamento devono essere efficaci ed efficienti e costituire un valore aggiunto per l'esecuzione nei Cantoni. Si dovrebbe pertanto rinunciare all'obbligo dei Cantoni di rendere conto annualmente delle loro notifiche alla SEM (art. 9 cpv. 3 OIntS).

UNHCR sollecita un'analisi in merito alle persone che hanno effettivamente accesso al sostegno del servizio pubblico di collocamento; per le persone con statuto di protezione S che non vi hanno (ancora) accesso, il sostegno andrebbe garantito mediante strutture di promozione dell'integrazione (corsi di lingua e formazione continua). Considerate le attuali differenze cantonali, **UNHCR** propone di disciplinare il coordinamento delle autorità competenti nell'articolo 53 capoverso 6 LStrl: *«Le autorità preposte all'aiuto sociale, i servizi preposti alla promozione dell'integrazione e i servizi pubblici di collocamento coordinano le offerte di sostegno, affinché i rifugiati riconosciuti, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione possano ricevere un'assistenza conforme al loro profilo e potenziale.»*

UNHCR chiede inoltre misure aggiuntive per la promozione dell'attività lucrativa indipendente: non esistono misure specifiche per la promozione di iniziative imprenditoriali di rifugiati (nonostante sia la via migliore per accedere al mercato del lavoro).

c. Rifiuto

ACS respinge la modifica, giacché rappresenta un intervento eccessivo della Confederazione sull'autonomia organizzativa dei Cantoni e indebolisce l'autonomia comunale. Spetta ai Comuni organizzare l'integrazione nel mercato del lavoro; occorre tenere conto delle realtà e competenze locali. **ACS** chiede che siano definiti criteri per stabilire quando, esattamente, lo statuto di protezione S prende fine o se sia opportuno svolgere piuttosto una regolare procedura d'asilo. Occorre inoltre stabilire quando una persona con statuto di protezione S può ottenere un titolo di soggiorno regolare. Questi aspetti sono direttamente legati alla concorrenzialità sul mercato del lavoro e devono pertanto essere presi in considerazione nell'ambito di questo progetto.

4.3 Cambiamento di Cantone per persone con statuto di protezione S (art. 75a AP-LAsi)

4.3.1 Cantoni

a. Approvazione

AG, AI, AR, BE, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e **ZH** approvano la modifica.

Secondo **AG** si elimina così la discriminazione di questo gruppo target rispetto alle persone ammesse provvisoriamente.

JU ritiene le condizioni sufficientemente precise e analoghe a quelle previste per le persone ammesse provvisoriamente. La considerazione dell'orario e del tragitto di lavoro oltre che del relativo rapporto che deve sussistere da 12 mesi, è un modo per tenere conto della realtà locale. Si prevede un aumento delle richieste di cambiamento di Cantone, in particolare nei Cantoni periferici.

Nel Canton **VD** la modifica non comporta alcun cambiamento di prassi per le autorità competenti.

ZH accoglie in particolare l'incentivo a candidarsi anche al di fuori del Cantone di residenza.

b. Dubbi e ulteriori richieste

BS chiede di precisare il capoverso 2 della disposizione: *«Il cambiamento di Cantone non è autorizzato in presenza di un motivo di revoca secondo l'articolo 78 riguardante il richiedente o un suo familiare.»*.

Motivazione: per quanto riguarda la percezione dell'aiuto sociale, il capoverso 1 lettera a tiene conto dell'intera famiglia. Il capoverso 2 non precisa come gestire i casi in cui il motivo di revoca secondo l'articolo 78 non riguarda la persona che esercita l'attività lucrativa, ma un familiare. È oggettivamente opportuno tenere conto dell'intera famiglia anche per quanto riguarda il sussistere di un motivo revoca, in modo da contribuire alla chiarezza giuridica e migliorare i presupposti per una prassi cantonale uniforme in materia di esecuzione.

BL accoglie il progetto con delle riserve: affinché la misura possa contribuire in modo significativo e a livello pratico a una rapida integrazione professionale, occorre rinunciare a riprendere in modo analogico le condizioni necessarie previste per le persone ammesse provvisoriamente e tenere conto, invece, delle effettive differenze esistenti tra persone ammesse provvisoriamente e persone con statuto di protezione S in termini di situazione lavorativa. In particolare,

l'assenza di prospettiva di un soggiorno permanente in Svizzera è determinante e fa sì che, nel caso delle persone con statuto di protezione S, la sostenibilità perda chiaramente rilevanza rispetto a una rapida integrazione professionale. Una riduzione degli ostacoli legati al cambiamento di Cantone e una maggiore flessibilità nella scelta del luogo di lavoro – e quindi, a determinate condizioni, anche del luogo di residenza – sarebbero più conformi a queste condizioni quadro.

LU approva la modifica, ma sottolinea che gli elevati requisiti continuano a ostacolare le nuove assunzioni e l'indipendenza economica.

TI si dice preoccupato in merito ai possibili abusi. Le persone potrebbero avvalersi dei contratti di lavoro al solo scopo di ottenere un trasferimento in un altro Cantone, con l'obiettivo di poter nuovamente beneficiare dell'aiuto sociale. Per questo motivo è necessario introdurre misure di monitoraggio, volte a verificare l'effettiva attività lucrativa.

c. Rifiuto

GL e **SH** si oppongono al diritto di cambiare Cantone per le persone che esercitano un'attività lucrativa.

4.3.2 Partiti

a. Approvazione

L'Alleanza del Centro, il **PVL** e il **PSS** approvano la modifica. In linea di principio anche il **PLR** e i **Verdi**.

Secondo il **PLR** sussiste il rischio di squilibri regionali o «Hunting Grounds», qualora non si dovessero prevedere meccanismi di coordinamento e quote precise.

In linea di principio i **Verdi** accolgono la misura, ma ritengono le condizioni legate al cambiamento di Cantone troppo restrittive (in particolare il requisito di un'attività lucrativa limiterebbe considerevolmente la potenziale quota di persone con un impiego). Il partito chiede una maggior libertà di movimento tra i Cantoni per le persone con statuto di protezione S o persone ammesse provvisoriamente, poiché si trascura il potenziale che la libertà di movimento indipendente dalla situazione occupazionale potrebbe avere sulle quote di persone con attività lucrativa.

Il **PSS** considera il cambiamento di Cantone un importante adeguamento dello statuto giuridico delle persone con statuto di protezione S a quello delle persone ammesse provvisoriamente. Si tratta di un adeguamento opportuno in termini di politica d'integrazione.

b. Rifiuto

L'**UDC** respinge l'avamprogetto nel suo insieme. Secondo il partito lo statuto di protezione S non va adeguato, bensì abolito e sostituito con la regolare procedura d'asilo.

4.3.3 Cerchie interessate

a. Approvazione

Quasi tutte le cerchie interessate approvano almeno in linea di principio la modifica. Tuttavia, molte la considerano troppo restrittiva (v. di seguito lett. b).

Secondo **Gastrosuisse** la modifica tiene conto anche delle specificità linguistiche regionali.

Per **usam** la modifica accresce la flessibilità del mercato del lavoro e consente alle PMI di assumere personale qualificato indipendentemente dai confini cantonali. Anche **Tra-vail.Suisse** è del parere che occorre agevolare la mobilità delle persone che svolgono un'attività lucrativa e migliorare così le possibilità di un'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro.

CDDGP ritiene importante in termini di integrazione che le persone provenienti dall'Ucraina godano di più flessibilità e non debbano limitare a priori la loro ricerca di un impiego al Cantone di residenza.

CDI si rallegra che si tenga conto delle divergenze cantonali relative alla situazione del mercato del lavoro. La modifica incentiva le persone in cerca di protezione a candidarsi anche al di fuori del proprio Cantone di residenza.

b. Ulteriori richieste

Secondo **Gewerbeverein** il quadro giuridico proposto resta troppo ristretto. Il requisito di un'attività lucrativa già esistente ostacola inutilmente la mobilità della manodopera, specialmente nelle regioni in cui si registra una penuria di personale e le PMI hanno urgente bisogno di manodopera. **Gewerbeverein** chiede pertanto di estendere il diritto di cambiare Cantone anche alle persone con statuto di protezione S che dimostrano di avere ottenuto un'offerta di lavoro concreta (p. es. contratto di lavoro firmato) o di essere attivamente in cerca di un impiego.

USS deplora che i requisiti per il cambiamento di Cantone non siano ulteriormente agevolati, affinché la scelta del luogo di residenza possa dipendere dagli interessi individuali e non da obblighi amministrativi.

Secondo **UCS** diverse Città ritengono troppo restrittive le condizioni per il cambiamento di Cantone. Attualmente per la maggior parte delle persone interessate resta difficile cambiare Cantone, il che continua a ostacolare la ricerca di un impiego.

Anche **ais**, **AsyLex**, **AvenirSocial**, **Caritas**, **CFM**, **Frieda**, **ACES**, **OIM**, **Plateform Traite**, **SOS**, **OSAR**, **CRS** e **SCCA** approvano la modifica (che prevede la parità di trattamento rispetto alle persone ammesse provvisoriamente), ma ritengono i requisiti per un cambiamento di Cantone troppo restrittivi (p. es. completa indipendenza dall'aiuto sociale, tragitto di lavoro di 90 minuti) e un ostacolo per un'integrazione sostenibile, specialmente per le persone con obblighi familiari. **ais**, **AsyLex**, **AvenirSocial**, **ACES**, **SOS**, **OSAR**, **CRS** e **SCCA** chiedono pertanto un'ulteriore agevolazione dei requisiti (p. es. ridurre il «tragitto ragionevole» a un'ora e consentire il cambiamento di Cantone nonostante l'aiuto sociale percepito dalla famiglia). **CRS** propone inoltre di integrare l'articolo 67a capoverso 1 OASA come segue: «*occorre tenere conto degli obblighi familiari e degli orari di lavoro irregolari.*»

CFM sottolinea che i requisiti restrittivi ostacolano inutilmente una nuova assunzione e quindi l'inizio di un'indipendenza economica. Pertanto, è necessario stabilire a livello di ordinanza che i Cantoni sono tenuti a tenere conto degli interessi degni di protezione dei richiedenti.

OIM esamina la compatibilità con il diritto internazionale e constata che la modifica è conforme al diritto internazionale purché non sia sproporzionata o discriminatoria. In tal senso, la limitazione della mobilità delle persone bisognose di protezione in funzione della loro situazione sociale (p. es. percezione dell'aiuto sociale) deve essere in linea con i principi di proporzionalità e non discriminatoria.

UNHCR ricorda che il rifiuto di una richiesta di cambiamento di Cantone rappresenta una limitazione della libertà di movimento. La valutazione della situazione, in particolare per quanto riguarda la ragionevolezza del tragitto di lavoro, deve essere conforme alle disposizioni relative alla restrizione dei diritti fondamentali. È pertanto necessario prevedere la possibilità di esaminare nel singolo caso la proporzionalità del rifiuto di un cambiamento di Cantone.

Secondo conoscenze scientifiche del **FSM**, il diritto di cambiare Cantone consente di conciliare meglio le capacità delle persone bisognose di protezione con le esigenze di un mercato del lavoro più esteso, nonostante i rigidi requisiti. Ciò costituisce un vantaggio in termini economici ed è in linea con il disciplinamento previsto per le persone ammesse provvisoriamente. Nel contempo, non sono previsti oneri aggiuntivi per i Cantoni (in particolare l'aiuto sociale), il che accresce il consenso della popolazione.

ARTISET chiede un cambiamento di Cantone agevolato anche per le persone bisognose di protezione che decidono, per esempio, di conseguire un diploma presso una scuola professionale superiore di cure infermieristiche. Come la formazione professionale di base, anche una formazione professionale superiore può essere conseguita secondo il modello della formazione duale (teorica e in azienda). **ARTISET** propone pertanto la seguente integrazione: «¹ *La SEM autorizza il cambiamento di Cantone ove la persona bisognosa di protezione svolga un'attività lucrativa a tempo indeterminato o assolva una formazione professionale di base o una formazione professionale superiore.*».

Secondo **ACS** è importante attenersi ai requisiti proposti per il cambiamento di Cantone e chiede di includere tra i criteri per la relativa domanda di cambiamento anche l'indipendenza dall'aiuto sociale e un rapporto di lavoro consolidato. Per evitare un trasferimento non pianificato e relativamente rapido dei costi a carico di un Comune situato in un altro Cantone, è necessario adempiere il criterio dell'indipendenza dall'aiuto sociale. In caso di concessione del cambiamento di Cantone, per **ACS** è inoltre importante che sussista un rapporto di lavoro consolidato, ossia che sia stato superato il periodo di prova; altrimenti vi è il rischio che, in caso di perdita del posto di lavoro, il nuovo Comune di domicilio debba erogare un aiuto sociale.

UNHCR chiede che l'attuazione pratica e le ordinanze esecutive ricalchino quelle applicabili alle persone ammesse provvisoriamente.

c. Rifiuto

Nessuna cerchia interessata respinge la modifica.

4.4 Conversione dell'obbligo di autorizzazione per i rapporti di lavoro delle persone bisognose di protezione in un obbligo di notifica (attuazione dell'affare 23.3968; art. 53 e 65–65c AP-OASA)

4.4.1 Cantoni

Quasi tutti i Cantoni (**AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH**) accolgono la proposta di applicare un obbligo di notifica

piuttosto che un obbligo di autorizzazione per le persone con statuto di protezione S che desiderano avviare o esercitare un'attività lucrativa. **SO** sottolinea che la conversione in obbligo di notifica potrebbe aumentare la quota delle persone con attività lucrativa, in particolare nell'ambito del personale a prestito, in cui i lavoratori generalmente vengono cercati con effetto immediato.

Solo **GL** e **SH** respingono il provvedimento. **SH** reputa la modifica proposta inopportuna perché troppo specifica e ritiene che sia necessario dibattere sul futuro delle persone con statuto di protezione S prima di adeguare in maniera sostanziale le condizioni quadro giuridiche. Tenuto conto dei rischi di abuso (p. es. dumping salariale e condizioni di lavoro inaccettabili), **GL** dal canto suo ritiene che la conversione dell'obbligo di autorizzazione in obbligo di notifica non apporti un valore aggiunto di rilievo. Per tutelare i lavoratori, sarebbe necessario un controllo preliminare del contratto di lavoro.

a. Rischio di abusi

Diversi Cantoni (**AG, AR, JU, LU, NW, SZ, UR, ZG, ZH**) accolgono in linea di principio l'auspicata conversione dell'obbligo di autorizzazione in obbligo di notifica, sottolineando tuttavia le relative sfide. Constatano che la modifica può ridurre le possibilità di controllo e aumentare il rischio di abusi, in particolare per quanto riguarda il mancato rispetto delle condizioni salariali e lavorative e l'eccessiva durata dei praticantati. Tuttavia, il problema non è nuovo ma esiste già per altri gruppi, come le persone ammesse provvisoriamente, i rifugiati riconosciuti e i cittadini provenienti da Stati UE/AELS. In alcuni casi, soprattutto in quelli più evidenti, un monitoraggio mirato e a posteriori potrebbe contrastare il rischio. Per i Cantoni, in un'ottica di economia generale, l'onere aggiuntivo che ne deriva è sostenibile nella misura in cui il provvedimento contribuisce a integrare più persone con statuto di protezione S in modo duraturo nel mercato del lavoro. Secondo **LU** l'onere amministrativo per la procedura di notifica resterà probabilmente uguale a quello legato all'autorizzazione dell'attività lavorativa.

4.4.2 Partiti

A eccezione dell'**UDC**, tutti i partiti che hanno partecipato alla consultazione approvano la conversione dell'obbligo di autorizzazione in obbligo di notifica (**PLR, PVL, Verdi, Alleanza del Centro e PSS**). Per il **PLR** il provvedimento riduce la burocrazia e consente un rapido accesso al mercato del lavoro. Il **PVL** rimarca inoltre un'evidente carenza di manodopera e di personale qualificato in molti settori economici della Svizzera e quindi la fondamentale importanza di un migliore utilizzo del potenziale di manodopera interna, comprese le persone bisognose di protezione.

L'**Alleanza del Centro** dubita che la conversione dell'obbligo di autorizzazione in obbligo di notifica possa portare da sé un miglioramento sensibile. Ritiene semmai centrale una maggior responsabilizzazione dei Cantoni nell'accompagnare in maniera più mirata le persone con statuto di protezione S verso l'attività lucrativa. Fa inoltre notare che è praticamente impossibile ridurre l'onere amministrativo poiché è previsto anche in futuro il controllo delle condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore. Il **PLR** chiede di definire in maniera precisa l'attività lucrativa e di intensificare i controlli per evitare problemi come indipendenza fittizia e lavoro nero.

L'**UDC** respinge categoricamente il provvedimento.

4.4.3 Cerchie interessate

La conversione dell'obbligo di autorizzazione in obbligo di notifica trova ampio consenso anche tra le cerchie interessate (p. es. **Caritas, CFM, FER, ACES, OIM, SOS, USI, usam, Solidarité sans frontières, CRS**). Il provvedimento riduce gli ostacoli amministrativi (p. es. secondo **AIS, AsyLex, CDI, ACS, Travail.Suisse, UNHCR, ASM**), migliora la pianificazione (p. es. secondo **USI** e **usam**), rafforza la flessibilità imprenditoriale nel reclutamento del personale (p. es. **HôtellerieSuisse** e **FST**) e instaura una benvenuta parità di trattamento tra le persone con statuto di protezione S e quelle ammesse provvisoriamente (p. es. secondo **AvenirSocial, Gastro-Suisse, ACES, OSAR, UCS, SCCA**).

Nessuna delle cerchie interessate si è opposta al provvedimento.

Diversi attori (p. es. **Gewerbeverein, usam, Suissetec** e **FST**) sottolineano che l'introduzione dell'obbligo di notifica può contribuire in maniera positiva a ovviare alla penuria di personale qualificato. Secondo l'**usam** la semplificazione della norma consente alle PMI di assumere manodopera in modo più rapido e semplice, in particolare nei settori già oggi interessati da una forte penuria di personale qualificato.

Gewerbeverein accoglie la misura. Tuttavia, chiede misure di accompagnamento mirate per rafforzare la concorrenzialità sul mercato del lavoro e la stabilità mentale degli interessati nonché un pacchetto di sostegno per le PMI con informazioni pratiche e servizi di contatto, idealmente mediante una piattaforma centrale e digitale come «easygov.swiss», affinché la misura possa esplicare il suo effetto.

a. Rischio di abusi

Travail.Suisse, CDDGP e **ASM** richiamano l'attenzione sulle ridotte possibilità di monitoraggio in seguito all'introduzione dell'obbligo di notifica, sottolineando tuttavia priorità diverse. **Travail.Suisse** chiede che si continuino a tutelare le condizioni salariali e di lavoro nonostante la semplificazione della procedura e a tal proposito ritiene necessari controlli mirati in loco con sanzioni efficaci, in modo analogo alle misure collaterali. Secondo **CDDGP** l'obbligo di notifica è una soluzione praticabile, che riduce l'onere esecutivo per i Cantoni e allo stesso tempo consente di continuare a rispettare le prescrizioni in materia di diritto del lavoro. **ASM** riconosce, sì, l'elevato rischio di abusi, in particolare per quanto riguarda il dumping salariale e l'eccessiva durata dei praticantati, ma non lo ritiene sproporzionatamente elevato. Rileva sfide simili legate ad altri gruppi di persone (p. es. persone ammesse provvisoriamente, cittadini provenienti da Stati UE/AELS) e propone di ricorrere anche in questo contesto a controlli mirati e a posteriori mediante strumenti consolidati. In un'ottica di economia generale, l'onere aggiuntivo che ne deriva è sostenibile nella misura in cui consente di integrare più persone bisognose di protezione nel mercato del lavoro.

4.5 Estensione dell'obbligo di partecipare a misure d'integrazione o reintegrazione professionale a persone con statuto di protezione S (art. 10 cpv. 1 AP-OIntS)

4.5.1 Cantoni

BE, GL, JU, NW, OW, VD e **VS** approvano in modo esplicito l'estensione dell'obbligo di partecipare a misure d'integrazione o reintegrazione professionale a persone con statuto di protezione S. **AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, LU, NE, SG, SZ, TG, TI, UR** e **ZG** accolgono la misura come parte dell'intero progetto.

Soltanto **GR** e **SH** respingono l'estensione di tale obbligo. **GR** rimarca il fatto che lo statuto di protezione è orientato al ritorno e che il contributo finanziario forfettario concesso ogni trimestre non giustifica un tale obbligo. **SH** è dello stesso parere in merito all'orientamento al ritorno dello statuto di protezione S e non ritiene pertanto opportuno adeguare la relativa impostazione giuridica a quella prevista per le persone ammesse provvisoriamente o i rifugiati. Anziché adeguamenti puntuali, il Cantone chiede una discussione politica di fondo riguardo la prospettiva a lungo termine di questo gruppo di persone in Svizzera e una pertinente revisione totale delle condizioni quadro giuridiche.

Diversi Cantoni (**JU**, **OW**, **SO**, **VD**, **ZH**) approvano l'introduzione e l'estensione dell'obbligo di partecipare a misure d'integrazione o reintegrazione professionale a persone con statuto di protezione S, segnalando tuttavia differenti condizioni e aspetti relativi all'attuazione.

JU sottolinea che un tale obbligo va accompagnato da misure concrete e adatte, volte a promuovere l'occupazione, come per esempio corsi di lingua, praticantati organizzati e un'assistenza sociale e professionale individuale. A tal fine occorrerebbe un adeguato sostegno finanziario e strutturale da parte della Confederazione. Il Cantone chiede che vengano definiti criteri oggettivi riguardanti l'obbligo e una regolamentazione precisa che stabilisca in quali circostanze e secondo quale procedura esso entra in vigore (p. es. tramite ammonimento o decisione). Occorrerebbe inoltre prevedere delle chiare eccezioni in caso di limitazioni dovute a ragioni di salute o obblighi di assistenza familiare.

OW approva l'obbligo di partecipare a misure d'integrazione o reintegrazione professionale, ma precisa che esso va applicato soltanto alle persone con statuto di protezione S che presentano un potenziale lavorativo e a condizione che sia adempiuto il requisito della conoscenza minima della lingua locale (almeno A2), in modo da consentire un collocamento realistico nel mercato del lavoro.

SO applica già un disciplinamento corrispondente. Secondo la legislazione sociale cantonale le autorità di aiuto sociale dispongono misure di (re)integrazione professionale in base alla pianificazione dell'aiuto individuale. L'obbligo di partecipazione, sancito nella legge cantonale, è quindi prassi corrente.

Anche **VD** approva la modifica di legge proposta e sottolinea che essa garantirebbe alle autorità cantonali una base legale più ampia per imporre obblighi d'integrazione e, se necessario, sanzioni contro persone con statuto di protezione S restie a collaborare.

Infine, **ZG** valuta positivamente l'estensione dell'obbligo di partecipare a misure d'integrazione e reintegrazione professionale, sia dal punto di vista della politica d'integrazione sia da quello della legislazione in merito alla parità di trattamento rispetto alle persone ammesse provvisoriamente e ai rifugiati riconosciuti. La nuova formulazione dell'ordinanza – «misure d'integrazione e reintegrazione professionale» – è più chiara e include misure di promozione dell'integrazione, di aiuto sociale e di collocamento pubblico. In termini di esecuzione, **ZG** sottolinea che l'obbligo in questione deve andare di pari passo con un previo accertamento approfondito del potenziale e una selezione accurata di misure adeguate da parte dei servizi sociali. Nel contempo, occorre proporre un numero sufficiente di offerte destinate a gruppi specifici. Le autorità cantonali sottolineano inoltre la necessità di snellire e coordinare i processi della collaborazione interistituzionale, per ridurre al minimo l'onere amministrativo che deriva dall'ampliamento delle competenze.

4.5.2 Partiti

Anche i partiti sostengono l'estensione dell'obbligo di partecipare a misure d'integrazione e reintegrazione alle persone bisognose di protezione (**Alleanza del Centro, PLR, PVL, Verdi e PSS**).

L'**UDC** respinge categoricamente anche questa misura come parte dell'intero progetto.

Nello specifico i **Verdi** sono favorevoli all'introduzione di un obbligo di partecipare a programmi d'integrazione, ma si oppongono chiaramente a mezzi di pressione come riduzioni dell'aiuto sociale, che forniscono uno scarso contributo al miglioramento dell'integrazione.

Il **PSS** considera la partecipazione a misure d'integrazione come un passo importante verso l'adeguamento dello statuto giuridico delle persone con statuto di protezione S a quello delle persone ammesse provvisoriamente, opportuno in termini di politica d'integrazione.

L'**Alleanza del Centro** si attende infine una verifica dell'efficacia della misura entro 12 mesi ed eventualmente l'attuazione di ulteriori provvedimenti.

4.5.3 Cerchie interessate

Diverse cerchie interessate accolgono espressamente l'estensione dell'obbligo di partecipare a misure d'integrazione e reintegrazione alle persone con statuto di protezione S (**Gastro-Suisse, HotellerieSuisse, CDDGP, SAV, usam, ACS, UCS, Suissetec, add, Travail.Suisse e ASM**).

Considerano tale obbligo uno strumento efficace per migliorare la concorrenzialità delle persone con statuto di protezione S sul mercato del lavoro e rafforzare al contempo la loro responsabilità personale. In questo contesto **ACS** sottolinea che il livello di integrazione varia molto all'interno del gruppo interessato, in particolare per quanto riguarda le competenze linguistiche, spesso sopravvalutate in passato. Similmente **USI** rileva che le conoscenze linguistiche insufficienti costituiscono una delle principali cause delle difficoltà a integrarsi nel mercato del lavoro e vede pertanto particolarmente di buon occhio l'obbligo di partecipare a corsi di lingua. Anche **GastroSuisse** e **HotellerieSuisse** rimarcano l'importanza di tale obbligo per migliorare l'accesso alle offerte di lavoro e raggiungere un equilibrato rapporto di responsabilità tra sostegno statale e impegno individuale.

Anche **UCS** e **CDDGP** accolgono la misura, giacché contribuisce ad armonizzare lo statuto giuridico legato alle diverse categorie di soggiorno (persone con statuto di protezione S, rifugiati e persone ammesse provvisoriamente) e rafforza l'impegno delle persone interessate mediante condizioni chiare. Sotto il profilo della politica d'integrazione, l'estensione dell'obbligo di partecipare a misure d'integrazione e reintegrazione è ritenuta nel complesso una misura appropriata e pratica che può contribuire a migliorare l'integrazione nel mercato del lavoro sia dal punto di vista delle persone bisognose di protezione sia da quello delle strutture di accoglienza. **usam** sottolinea che persone più preparate e qualificate in cerca di un impiego s'integrano più facilmente nelle piccole e medie imprese.

a. Riserve

Al contempo molte organizzazioni sostengono che l'efficacia dell'obbligo di partecipare a misure d'integrazione e reintegrazione dipenda ampiamente dalla sua concreta attuazione, di cui

chiedono modalità differenziate, proporzionate e orientate alla pratica. Approvano l'obiettivo della misura, ma esprimono riserve in merito a obblighi generali o possibili effetti disincentivanti.

Gewerbeverein si pronuncia a favore della misura, ma sottolinea la necessità di improntare le offerte d'integrazione al posto di lavoro, alla pratica e alle esigenze delle PMI, per esempio mediante praticantati o stage d'orientamento. Respinge le sanzioni sotto forma di riduzioni dell'aiuto sociale e chiede piuttosto incentivi positivi come accrediti per l'integrazione, assistenza mirata o offerte di coaching per le imprese.

Diverse organizzazioni – tra cui **AsyLex, AIS, AvenirSocial, Plateforme Traite, Solidarité sans Frontières, SOS, CRS, UNHCR** e **SCCA** – sottolineano la necessità di tenere adeguatamente conto delle condizioni di vita individuali, in particolare degli obblighi di assistenza (p. es. famiglie monoparentali o con bambini in età scolare), malattie croniche o disturbi psichici. Un obbligo generale di partecipare alle misure d'integrazione è ritenuto problematico. Queste organizzazioni criticano soprattutto le sanzioni sotto forma di riduzioni dell'aiuto sociale, poiché potenzialmente controproducenti e d'ostacolo all'integrazione. **UNHCR** raccomanda di ricorrere a strumenti vincolanti come le sanzioni solo come ultima ratio e di continuare a osservare le esigenze specifiche delle persone con un passato di fuga.

Anche **AsyLex, OSAR** e **FSM** rimandano ai risultati di recenti ricerche scientifiche secondo cui la libera scelta, la stipula di convenzioni individuali e la consulenza producono risultati più duraturi in termini di integrazione rispetto a misure di pressione. L'**OSAR** chiede inoltre un'applicazione moderata, da parte dei servizi sociali, dell'obbligo di partecipare a misure d'integrazione e reintegrazione, sempre preceduta da un accertamento del potenziale volto a stabilire la reale concorrenzialità sul mercato e che tenga conto della realtà di vita delle persone interessate.

CDI e **FP** condividono questa valutazione e chiedono un'analisi approfondita e preventiva del potenziale da parte dei servizi sociali nonché un numero sufficiente di offerte per gruppi specifici – anche in considerazione degli obblighi di assistenza e dei problemi di salute delle persone interessate. **CDI** sottolinea inoltre la necessità di garantire a lungo termine il finanziamento di tali misure anche quando sarà terminato il Programma S.

CFM approva l'estensione dell'obbligo di partecipare agli strumenti cantonali d'integrazione e reintegrazione, ma chiede di continuare a tutelare gli interessi degni di protezione degli interessati. **OIM** considera in linea di massima ammissibile il collegamento tra le misure d'integrazione e le prestazioni dell'aiuto sociale, purché sia proporzionale, disciplinato in modo chiaro dalla legge e non discriminatorio.

b. Rifiuto

Alcune cerchie interessate respingono l'obbligo di partecipare a misure d'integrazione nella forma in cui è stato proposto.

USS si dice fermamente contraria alle riduzioni dell'aiuto sociale, il quale copre soltanto il minimo vitale sociale. Anziché sanzioni, l'**USS** chiede incentivi finanziari e condizioni quadro atte a promuovere la libera partecipazione delle persone con statuto di protezione S. Eventuali riduzioni devono imperativamente tenere conto delle condizioni di vita individuali, come gli obblighi di assistenza.

Anche **Caritas** respinge l'obbligo di partecipazione a misure d'integrazione e reintegrazione e le possibili riduzioni dell'aiuto sociale, sottolineando che le prestazioni del settore dell'asilo sono nettamente inferiori al minimo vitale fissato dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS) e non offrono margini per sanzioni finanziarie.

FRIEDA raccomanda di rinunciare del tutto all'obbligo di partecipare a misure d'integrazione, poiché ne mette in dubbio l'efficacia. Approva tuttavia l'obiettivo dell'integrazione nel mercato del lavoro e la riduzione degli ostacoli amministrativi.

Infine, anche **ACES** è in linea di principio critica nei riguardi di tale obbligo e rimanda ai risultati delle ricerche che attestano la scarsa efficacia delle misure di pressione, come la minaccia di sanzioni. Strumenti partecipativi, quali la pianificazione comune degli obiettivi e delle misure, sono invece più efficaci. **ACES** propone pertanto una formulazione più precisa dell'articolo 10 capoverso 1 OIntS: *«I rifugiati, le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente che beneficiano dell'aiuto sociale possono in via eccezionale essere obbligati a partecipare a misure il cui scopo è l'integrazione o la reintegrazione professionale; nel caso delle persone ammesse provvisoriamente l'obbligo può essere formulato sotto forma di accordo d'integrazione. È inoltre necessario tenere conto delle condizioni di vita.»*.

4.6 Introduzione della possibilità di prorogare la durata dei programmi cantonali d'integrazione (art. 14 cpv. 2 AP-OIntS)

4.6.1 Cantoni

Molti Cantoni approvano espressamente la nuova possibilità di prorogare la durata dei programmi cantonali d'integrazione di comune accordo fra la Confederazione e i Cantoni. In particolare **AR, JU, NW, OW, SO, VS** e **ZH** la ritengono una soluzione appropriata e pratica nonché un'opportunità per ridurre l'onere amministrativo sia per i Cantoni sia per la Confederazione. Anche **SH** approva la misura – l'unico punto del progetto sostenuto dal Cantone.

Anche **BE** è favorevole al disciplinamento previsto, tuttavia sottolinea la necessità di concedere ai Cantoni il tempo sufficiente per l'attuazione. A causa dei processi di elaborazione e approvazione in parte lunghi – che implicano collaborazioni a livello di Consiglio di Stato o Parlamento cantonale – è importante una pianificazione tempestiva per garantire la continuità.

TI accoglie la possibilità di proroga ma ritiene sia sensato mantenere sostanzialmente gli obiettivi strategici dei PIC in corso. Solo così è possibile garantire la coerenza e l'efficacia delle misure.

ZG approva la misura ed evidenzia la necessità di prorogare eventualmente in egual misura la durata delle convenzioni di programma di tutti i Cantoni. Solo in questo modo è possibile garantire la stessa scadenza per tutti i programmi di una fase PIC.

ZH richiama le sue esperienze pratiche con i PIC dalla loro introduzione nel 2024: l'adozione delle misure d'integrazione da parte degli attori competenti – servizi specializzati per l'integrazione, strutture ordinarie e organizzazioni della società civile – richiede tempo e spesso le misure esplicano i loro effetti solo dopo diversi anni. Una proroga della durata delle convenzioni di programma consentirebbe di consolidare i processi, limitare l'onere dell'attuazione e concedere agli attori coinvolti il tempo sufficiente per un'implementazione sostenibile e uno sviluppo continuo di misure efficaci.

I restanti Cantoni non si esprimono in modo specifico sulla possibilità di prorogare la durata dei PIC, ma la accolgono come parte dell'intero progetto.

4.6.2 Partiti

Tra i partiti, i **Verdi** sostengono espressamente la proroga della durata delle convenzioni di programma. L'**Alleanza del Centro**, il **PLR**, il **PVL** e il **PSS** accolgono la misura come parte dell'intero progetto.

Come tutte le altre misure proposte, l'**UDC** respinge anche la possibilità di prorogare i PIC tramite convenzione tra la Confederazione e i Cantoni.

4.6.3 Cerchie interessate

Molti attori delle cerchie interessate (**AIS**, **Gewerbeverein**, **OIM**, **CDI**, **CDDGP**, **USS**, **usam**, **ACS**, **Solidarité sans Frontières** e **UCS**) accolgono espressamente la misura.

usam sottolinea che la disponibilità a lungo termine di siffatti programmi è fondamentale per le PMI. Solo così è possibile garantire continuamente manodopera qualificata alle imprese.

Anche **UCS** valuta positivamente la misura, poiché semplifica le procedure amministrative e contribuisce alla sicurezza della pianificazione. **CDDGP** va nella stessa direzione, approvando la maggior flessibilità che consente alla Confederazione e ai Cantoni di ridurre l'onere amministrativo in caso di proroga.

ACS approva la misura e sottolinea l'effetto positivo sui Comuni, in particolare laddove una procedura di proroga semplificata e abbreviata sostituisca l'attuale processo di presentazione di progetti.

CDI rimanda alle esperienze con i PIC dal 2014, affermando che l'adozione delle misure d'integrazione da parte di servizi specializzati per l'integrazione, strutture ordinarie e organizzazioni della società civile richiede tempo e spesso le misure esplicano i loro effetti solo dopo diversi anni. Al contempo rileva che la proroga delle attuali convenzioni di programma potrebbe causare un onere aggiuntivo ai Cantoni – per esempio a causa di proroghe di contratti o procedure parlamentari – compromettendo così la sicurezza della pianificazione. Ritiene pertanto fondamentale uno stretto coordinamento tra Confederazione e Cantoni.

Per il resto, nessun ulteriore ed esplicito riscontro è pervenuto dalle cerchie interessate in merito alla possibilità di prorogare i PIC.

4.7 Ulteriori osservazioni

a. Sicurezza della pianificazione

Diversi Cantoni (**NE**, **ZH**, **SZ**, **NW** e **SG**) sottolineano l'importanza della chiarezza e della sicurezza della pianificazione in vista di una prospettiva a lungo termine dello statuto di protezione S. Precisano che la persistente insicurezza in merito al futuro disciplinamento di questo statuto – in particolare in merito alla sua validità a partire da marzo 2026 – dà adito a forti reticenze sia da parte delle persone interessate sia dai datori di lavoro. Il carattere provvisorio dello statuto S ostacola un'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro, poiché la permanenza incerta in Svizzera, a medio termine, di persone bisognose di protezione fa esitare

molte imprese nell'investire per la loro formazione e il loro inserimento. **NE** evidenzia inoltre che la comunicazione contraddittoria – da un lato il carattere provvisorio del soggiorno, dall'altro il desiderio di rafforzare l'integrazione – disorienta la popolazione ucraina e influisce in modo negativo sull'accettazione delle misure d'integrazione. **ZH** aggiunge che oltre all'incertezza dello statuto di soggiorno, anche le lunghe procedure per il riconoscimento dei diplomi rappresentano un notevole ostacolo. **NW** chiede esplicitamente che l'anno prossimo il Consiglio federale emani una decisione a lungo termine al fine di fare chiarezza sia per le persone interessate sia per le autorità d'esecuzione della Confederazione e dei Cantoni. Nel complesso, questi Cantoni reclamano un piano vincolante e lungimirante che tenga conto sia delle prospettive delle persone interessate sia delle esigenze dei datori di lavoro e degli organi d'esecuzione.

Anche diversi rappresentanti delle cerchie interessate (tra cui **CDI, FRIEDA, ACES, SOS, OSAR, ACS, SCCA**) sostengono che la mancata prospettiva di rimanere per le persone con statuto di protezione S rappresenti un ostacolo importante alla loro integrazione nel mercato del lavoro. Una conversione anticipata in un permesso di dimora offrirebbe una pianificazione più sicura alle persone interessate e ai datori di lavoro e aumenterebbe chiaramente la quota di persone con attività lucrativa.

b. Obiettivo in materia di tasso di occupazione

Sia diversi Cantoni (**GE, JU, SO, VD**) sia il **PSS** ritengono irrealizzabile l'obiettivo della Confederazione (dell'8 maggio 2024) di portare la quota delle persone con protezione provvisoria che svolgono un'attività al 45 per cento entro il 2025.

c. Ripercussioni finanziarie sulla somma forfettaria

BE e **LU** richiamano l'attenzione su possibili conflitti tra obiettivi finanziari in seguito alla riduzione della somma forfettaria globale versata dalla Confederazione in caso di attività lucrativa. Secondo il disciplinamento vigente la Confederazione non versa più alcuna somma forfettaria globale per le persone tra i 25 e i 60 anni bisognose di protezione che svolgono un'attività lucrativa se il loro reddito lordo mensile supera i 600 franchi. **BE** afferma che per ogni persona in più che rientra nella fascia d'età, supera il reddito stabilito e svolge un'attività lucrativa, i contributi della Confederazione si riducono di 18 709 franchi all'anno (stato 2025). Tuttavia, non è chiaro se l'esercizio di un'attività lucrativa sia, sempre, opportuno, a breve termine, per i Cantoni sotto il profilo finanziario, specialmente se la persona interessata percepisce prestazioni finanziarie dell'aiuto sociale nonostante l'attività lucrativa. **LU** va nella stessa direzione e precisa che le persone bisognose di protezione che, nonostante il superamento della soglia del reddito, percepiscono prestazioni dell'aiuto sociale, generano costi aggiuntivi non coperti dalla somma forfettaria globale e che gravano unicamente sui Cantoni.

4.8 Richieste di ulteriori adeguamenti

a. Creazione di una base legale per le misure d'integrazione delle persone con statuto di protezione S

Sia **CDI** sia **CDDGP**, che si è espressa anche per **CDOS, CGC**, e **CDEP**, chiedono la creazione di una base legale per le misure d'integrazione a favore delle persone con statuto di protezione S. Poiché tale statuto è originariamente orientato al ritorno, il diritto vigente non prevede prestazioni integrative o contributi forfettari da parte della Confederazione per i Cantoni. Al contempo, anche nel quadro della valutazione dello statuto S effettuata da un gruppo peritale istituito dal Consiglio federale, è tuttavia emerso che nonostante la prospettiva del ritorno sono necessarie misure d'integrazione mirate. È pertanto proposto di adeguare la LStrl (cfr. art. 58

cpv. 2 LStrl) e l'OIntS (cfr. art. 14a OIntS) al fine di creare una base giuridica chiara per queste misure.

b. Integrazione nel mercato del lavoro delle persone bisognose di protezione con domanda di protezione pendente (prima della concessione dello statuto S) e rapida integrazione sin dall'inizio (nuova proposta: art. 15 cpv. 5 OIntS e adeguamento dell'art. 53 OASA)

Considerata la durata piuttosto lunga della procedura d'asilo, **CDI** e **CDDGP** (ma anche **CDOS**, **CGC**, **CDEP**) chiedono maggior flessibilità per un'integrazione tempestiva dei richiedenti l'asilo oggetto di una procedura ampliata. Nel caso di persone con una prospettiva di soggiorno a lungo termine, è necessario che i Cantoni possano adottare misure d'integrazione più ampie già prima della decisione d'asilo e non debbano limitarsi alla promozione linguistica finanziata con i fondi federali. A questo proposito viene qui proposto di adeguare l'articolo 15 capoverso 5 OIntS, affinché i Cantoni possano impiegare la somma forfettaria a favore dell'integrazione anche per le misure di cui all'articolo 14a capoverso 3 lettera c ed e dell'OIntS. Questi partecipanti osservano inoltre un'incongruenza tra l'articolo 53 OASA e l'articolo 75 LAsi: mentre il primo autorizza l'attività lucrativa solo dopo l'ottenimento dello statuto di protezione S, il secondo l'autorizza per i richiedenti l'asilo già dopo tre mesi dall'entrata in Svizzera. Per consentire un rapido avvio dell'attività lucrativa, occorre allineare l'OASA alla LAsi.

c. Altre richieste dei partiti

Il **PLR** sostiene in linea di principio il progetto, poiché basato su strutture esistenti e conforme a un'attuazione efficiente in termini di costi. Tuttavia, sostiene la necessità di un modello di finanziamento vincolante per i Cantoni e di strumenti di monitoraggio più efficaci. Per limitare i costi legati alla concessione di autorizzazioni ai beneficiari dello statuto S, occorrono procedure efficienti e soluzioni informatiche semplici che riducano in modo sostenibile l'onere amministrativo.

Il **PVL** accoglie il progetto, chiedendo tuttavia una procedura più rapida e misure più ampie per l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone bisognose di protezione. In particolare, propone di eliminare rapidamente gli ostacoli superflui, elaborare ulteriori soluzioni e rafforzare lo scambio sistematico di pratiche d'integrazione cantonali consolidate.

Il **PSS** chiede l'introduzione di un permesso di dimora di durata indeterminata per le persone con statuto di protezione S per consentire loro di vivere in sicurezza e con delle prospettive. I **Verdi** chiedono inoltre un permesso di lavoro generale per tutte le persone del settore asilo.

L'**Alleanza del Centro** appoggia in linea di principio le misure proposte dal Consiglio federale, chiedendo tuttavia una valutazione dell'efficacia al più tardi entro 12 mesi dall'entrata in vigore e, se necessario, ulteriori adeguamenti.

L'**UDC** respinge fundamentalmente il progetto. Chiede l'abrogazione dello statuto S a favore di una regolare procedura d'asilo e ritiene pertanto superflui gli adeguamenti previsti. Respinge anche una generale agevolazione dell'ammissione di stranieri laureati, in particolar modo se dissociata dalla necessità di manodopera qualificata in settori specifici.

5 Elenco dei partecipanti

Cantoni

Argovia	AG
Appenzello Interno	AI
Appenzello Esterno	AR
Berna	BE
Basilea Campagna	BL
Basilea Città	BS
Friburgo	FR
Ginevra	GE
Glarona	GL
Grigioni	GR
Giura	JU
Lucerna	LU
Neuchâtel	NE
Nidvaldo	NW
Obvaldo	OW
San Gallo	SG
Sciaffusa	SH
Soletta	SO
Svitto	SZ
Turgovia	TG
Ticino	TI
Uri	UR
Vaud	VD
Vallese	VS
Zugo	ZG
Zurigo	ZH

Partiti

Die Mitte Le Centre Alleanza del Centro	Mitte Alleanza del Centro
FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali	FDP PLR PLR
Grüne Schweiz Les vert-e-s suisses Verdi svizzeri	Grüne Vert-e-s Verdi
Grünliberale Partei Schweiz Parti vert'libéral suisse Partito Verde Liberale Svizzero	GLP PVL PVL
Schweizerische Volkspartei Union démocratique du centre Unione Democratica di Centro	SVP UDC UDC
Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero	SP PSS PSS

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses Associazione dei Comuni Svizzeri	SGV ACS ACS
Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses Unione delle Città svizzere	SSV UVS UCS

Associazioni mantello dell'economia

Schweizerischer Arbeitgeberverband Union Patronale Suisse Unione Svizzera degli Imprenditori	SAV UPS USI
Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera	SGB USS USS
Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri	sgv usam usam

Altre cerchie interessate

AIS Arbeitsintegration Schweiz	AIS
ARTISET	ARTISET

AsyLex	AsyLex
AvenirSocial	AvenirSocial
CARITAS Schweiz CARITAS Svizzera	Caritas
Der Gewerbeverein Fédération Suisse des Entreprises	Gewerbeverein FSE
Eidgenössische Migrationskommission Commission fédérale des migrations Commissione federale della migrazione	EKM CFM CFM
Fédération des Entreprises Romandes	FER
Flüchtlingsparlament Parlement des réfugiés	FP
Frieda – die feministische Friedensorganisation	FRIEDA
GastroSuisse	GastroSuisse
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz Entraide Protestante Suisse Aiuto delle chiese evangeliche svizzere	HEKS EPER ACES
HotellerieSuisse	HotellerieSuisse
Konferenz der Kantonsregierungen Conférence des Gouvernements Cantonaux Conferenza dei Governi Cantionali	KdK CGC CGC
Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und – direktoren Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantionali di giustizia e polizia	KKJPD CCDJP CDDGP
Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales Conferenza delle direttrici e dei direttori cantionali delle opere sociali	SODK CDAS CDOS
Konferenz Kantonaler Volkswirtschaftsdirektoren Conférence des Chefs des Départements cantonaux de l'Economie Publique Conferenza dei Direttori Cantionali dell'Economia Pubblica	VDK CDEP CDEP
Plateforme Traite	
Schweizerisches Arbeiterhilfswerk Œuvre suisse d'entraide ouvrière Soccorso operaio svizzero	SAH OSEO SOS
Schweizerische Flüchtlingshilfe Organisation suisse d'aide aux réfugiés Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati	SFH OSAR OSAR
Schweizerische Konferenz der Integrationsdelegierten Conférence suisse des délégués à l'intégration Conferenza svizzera dei delegati all'integrazione	KID CDI CDI

Schweizerisches Rotes Kreuz Croix-Rouge suisse Croce Rossa Svizzera	SRK CRS CRS
Schweizerischer Verband für Frauenrechte Association suisse pour les droits des femmes Associazione svizzera per i diritti della donna	svf adf add
Schweizerisches Rotes Kreuz Croix-Rouge suisse Croce Rossa Svizzera	SRK CRS CRS
Schweizerischer Tourismus-Verband Fédération suisse du tourisme Federazione svizzera del turismo	STV FST FST
Solidarité sans frontières	Solidarité sans frontières
Suissetec	Suissetec
Swiss Forum for Migration and Population Studies / Université de Neuchâtel Forum svizzero per lo studio delle migrazioni e della popolazione/Università di Neuchâtel	SFM FSM
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs	SIT
Travail.Suisse	Travail.Suisse
Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden Association des services cantonaux de migration Associazione dei servizi cantonali di migrazione	VKM ASM ASM
Plattform « Zivilgesellschaft in Asyl- Bundeszentren » Plateforme « Société civile dans les centres fédéraux d'asile » Piattaforma « Società civile nei centri della Confederazione per richiedenti l'asilo »	ZiAB SCCFA SCCA